



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 358 DEL 28 DICEMBRE 2015.

OGGETTO: Bando "Fondo per la sicurezza a beneficio delle imprese maggiormente esposte a fatti criminosi - Edizione 2015". Approvazione graduatoria.

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 239 dell'11/9/2015 avente ad oggetto "Incentivi finanziari per sostenere la competitività delle imprese. Approvazione bandi", con cui è stato approvato il bando "Fondo per la sicurezza a beneficio delle imprese maggiormente esposte a fatti criminosi - Edizione 2015" e sono state destinate risorse pari a € 50.000,00;

VISTA l'istruttoria del Responsabile del Procedimento, trasmessa in data 23/12/15 con nota prot. n. 20659/2015, unitamente al verbale del Comitato tecnico di valutazione, da cui risulta che:

- entro i termini di scadenza previsti dal bando (ore 20.00 del 9/10/2015) sono pervenute n. 215 domande di contributo;
- le imprese Bevacqua Gaetano, Conti Lidia, Franconeri Francesco, Gri.Pel. snc di Pellicanò Francesco Roberto&C. hanno presentato ciascuna n. 3 domande di contributo e le imprese "Fai da te" di Faenza Carmelo Sandro, Babilonia Digitale Società cooperativa, Brizzolini Domenico, Claudia Pelletterie di Gargano Daniela, Idrotermica srl di Tortorella, In Circolo Società cooperativa sociale a r.l., La Capanna srl, Malara Vincenzo, Ruso Francesco, Sicari Michele hanno presentato ciascuna n. 2 domande di contributo;
- ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Bando, ciascuna impresa può inoltrare una sola domanda di contributo e nel caso in cui la medesima impresa presenti più domande sul bando di cui trattasi, sarà esaminata solo l'ultima domanda ricevuta in ordine cronologico e conseguentemente non si terrà conto né delle domande pervenute precedentemente né della documentazione allegata alle stesse;
- le domande di contributo da sottoporre alla valutazione del Comitato tecnico di valutazione previsto dall'art. 7 del bando sono n. 197;

CONSIDERATO che a seguito di verifica della documentazione presentata, nonché di controlli d'ufficio effettuati a cura della Responsabile del procedimento anche presso il Registro Imprese e del controllo del diritto annuale effettuato dal competente ufficio dell'Ente, è risultato quanto segue:

- n. 85 domande sono risultate regolari e complete ai sensi del bando;
- per n. 5 domande, presentate dalle imprese Libri Diego, Edil Furfaro Sas del rag. Floccari Domenico & C., Calabrò - Soluzioni & Servizi Globali Società Cooperativa Sociale, Non Food Sas di Nicola e Massimiliano Alessi & C., Auto F.N. Di Francesco Napoli si è reso necessario inviare una richiesta di chiarimenti;
- per n. 107 domande sono stati riscontrati profili di irregolarità e/o incompletezza ai sensi del bando e, conseguentemente, alle corrispondenti imprese è stato inviato preavviso di rigetto;

PRESO ATTO che:

- le richieste di chiarimenti sono state positivamente riscontrate entro i termini assegnati dalle seguenti n. 4 imprese: Edil Furfaro Sas del rag. Floccari Domenico & C., Calabrò - Soluzioni & Servizi Globali Società Cooperativa Sociale, Non Food Sas di Nicola e Massimiliano Alessi & C., Auto F.N. Di Francesco Napoli; mentre l'impresa Libri Diego non ha inviato alcun riscontro;
- le seguenti n. 13 imprese Misiti srl semplificata, Caridi sr,l Foti Arreda di Foti Vincenzo sas, Ripel srl, Azienda Vinicola Tramontana srl, Bellocco Michelangelo, LSS Advanced Speakers di Laruffa Giuseppe, Alfa Gi Produzioni Editoriali Integrate srl, Body Art di Nava Alessandro & C sas, Kines & Cardio Service scs, A Tutto tondo sas di Liana Dagostino&C., Parafarmacia del Dr.



Antonino Bruno Creazzo e Simone Rocco hanno presentato, entro i termini assegnati, le proprie osservazioni rispetto ai profili di irregolarità/incompletezza indicati nei preavvisi di rigetto, mentre l'impresa Gangemi Giuseppe ha riscontrato in data 17/12/15, prot. n. 20374/2015, la nota prot. n. 19550 del 4/12/15, risultando però tale riscontro oltre i termini assegnati;

VISTO il verbale del Comitato tecnico di valutazione, nominato con Deliberazione del Commissario straordinario n. 11 del 3/12/2015 che, riunitosi in data 22/12/2015, nell'effettuare la valutazione delle n. 85 domande regolari e complete e delle n. 17 domande rispetto alle quali sono stati presentati entro i termini assegnati chiarimenti/osservazioni in merito alle comunicazioni inviate a cura del Responsabile del procedimento, ha stabilito quanto segue:

- di ritenere ammissibili i chiarimenti presentati dalle imprese Edil Furfaro Sas del rag. Floccari Domenico & C., Calabrò - Soluzioni & Servizi Globali Società Cooperativa Sociale, Non Food Sas di Nicola e Massimiliano Alessi & C., Auto F.N. Di Francesco Napoli, in quanto le stesse hanno provveduto alla corretta indicazione delle sole spese ammissibili ai sensi dell'art. 3 del bando;
- di ritenere ammissibile la domanda dell'impresa Ripel srl, poiché in riscontro alla nota prot. n. 19850 del 10/12/15, l'impresa ha provveduto a rettificare in data 18/12/15 presso l'ufficio diritto annuale l'errore formale commesso nella compilazione del modello F24 per l'annualità 2014, ove era stata indicata erroneamente l'annualità 2013. Pertanto, per come attestato dall'Ufficio Diritto annuale in data 18/12/15, per effetto della presentazione di apposita istanza di correzione, l'impresa alla data di presentazione della domanda risultava in regola, e nell'esatta misura, con il pagamento del diritto annuale;
- di non accogliere le osservazioni ai preavvisi di rigetto inviate entro i termini assegnati dalle n. 12 imprese di seguito indicate, per le motivazioni riportate puntualmente nel verbale e di seguito sinteticamente esposte: 1) Misiti srl semplificata. Viene confermata la non regolarità del diritto annuale alla data di presentazione della domanda ai sensi dell'art. 2 del bando, non potendosi applicare l'esonero previsto per le start up innovative se non a far data dall'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese avvenuta il 29/9/2014 e non retroattivamente alla data di iscrizione nella sezione ordinaria del Registro Imprese, avvenuta il 26/6/2013. Inoltre, pur riconoscendo la buona fede dell'errore commesso nella compilazione della dichiarazione relativa agli aiuti de minimis, quanto osservato nel merito dall'impresa configura una modifica dell'autodichiarazione presentata in fase di domanda, rientrando pertanto nei casi di inammissibilità previsti dall'art. 6 del bando. 2) Caridi srl. L'invio di un ulteriore preventivo emesso da altro fornitore al fine di sanare il mancato possesso dei requisiti del fornitore individuato in domanda costituisce una modifica della domanda, rientrando pertanto nei casi di inammissibilità previsti dall'art. 6 del bando. Inoltre, pur riconoscendo la buona fede dell'errore commesso nella compilazione della dichiarazione relativa agli aiuti de minimis, quanto osservato dall'impresa configura una modifica dell'autodichiarazione presentata in fase di domanda, rientrando pertanto nei casi di inammissibilità previsti dall'art. 6 del bando. 3) Foti Arreda di Foti Vincenzo sas. Alla data di presentazione della domanda (23/9/15) l'impresa non era in regola e, nell'esatta misura, con il pagamento del diritto annuale, come richiesto dall'art. 2 del bando, come confermato dall'Ufficio Diritto annuale in data 14/12/15. 4) Azienda Vinicola Tramontana srl. Le osservazioni presentate non entrano nel merito di quanto riportato nel preavviso di rigetto, ovvero non la generica circostanza che l'impresa Tramontana Vincenzo, rispetto alla quale si è verificato il subentro a titolo di conferimento, ha già beneficiato del contributo nell'edizione 2009 del bando ma che tale beneficio ha riguardato la medesima sede di destinazione dell'impianto (Via Casa Savoia 156,



Reggio Calabria) per la quale l'impresa Azienda Vinicola Tramontana srl ha richiesto il contributo a valere sulla presente edizione del bando, indicandola sia nel modello base che nell'autodichiarazione-modello A: in proposito si rileva che quanto osservato dall'impresa in merito alla prevista realizzazione di un impianto di sicurezza presso l'unità locale sita in località Mirto di Sambatello come da progetto presentato, non trova riscontro nella documentazione della domanda presentata. Rispetto, infine, al richiamo del comma 1 dell'art. 3 del bando, per la parte in cui stabilisce che "non sono ammissibili in nessun caso interventi di sostituzione o ampliamento di impianti preesistenti", l'impresa non ha presentato osservazioni. 5) Bellocco Michelangelo. Le osservazioni presentate relativamente alla mancata indicazione della causale di esenzione INAIL ed alla mancata compilazione delle dichiarazioni di cui alle lettere H) ed I) del modello A, non sono accoglibili ritenendo che, poiché le dichiarazioni di cui al modello A sono state rese dall'impresa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, sotto la piena responsabilità dell'impresa stessa, quanto dichiarato o non dichiarato dall'impresa non può essere oggetto di interpretazioni discrezionali né, ai sensi dell'art. 6 comma 6 del bando, oggetto di successive integrazioni. 6) LSS Advanced Speakers di Laruffa Giuseppe. Alla data di presentazione della domanda (2/10/15) l'impresa non era in regola e, nell'esatta misura, con il pagamento del diritto annuale, come richiesto dall'art. 2 del bando, come confermato dall'Ufficio Diritto annuale in data 10/12/15. 7) Alfa Gi Produzioni Editoriali Integrate srl. E' stato rilevato che il Regolamento che l'impresa riporta non è quello indicato nel preavviso di rigetto, dove è stato espressamente citato "l'art. 5, comma 2 del Regolamento camerale previsto dall'art. 12 della legge n. 241/90 concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità alla normativa comunitaria", che prevede che non possono accedere ai finanziamenti della Camera, tra gli altri, i mass media. Inoltre, si evidenzia che la dichiarazione de minimis - modello B è uno degli allegati obbligatori ai sensi dell'art. 6, comma 5 del bando e che nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione medesima, che ne fanno parte integrante e sostanziale, è indicato testualmente che il legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione, qualora esistano rapporti di collegamento con altre imprese, dovrà farsi rilasciare dai legali rappresentanti di queste idonee dichiarazioni attestanti gli aiuti in regime "de minimis" ottenuti nel triennio di riferimento da ciascuna di esse. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda. 8) Body Art di Nava Alessandro&C sas. Il ricorso ad ulteriore, tra l'altro generico, fornitore al fine di sanare il mancato possesso dei requisiti del fornitore individuato in domanda costituisce una modifica della domanda, rientrando pertanto nei casi di inammissibilità previsti dall'art. 6 del bando. Relativamente all'addotto errore interpretativo in merito alla compilazione della lettera G dell'autodichiarazione - modello A, viene evidenziato che nella formulazione del quesito è presente, riferito agli obblighi previdenziali dell'impresa, il termine "iscritta" e che il termine "esenzione" è indicato solo nel caso di risposta negativa al quesito di che trattasi, rispetto alla quale era richiesta obbligatoriamente l'indicazione di una causale di esenzione. 9) Kines&Cardio Service scs. Si conferma la non regolarità della domanda ai sensi dell'art. 6 del bando in quanto sottoscritta digitalmente da soggetto non avente la rappresentanza legale dell'impresa. Si fa rilevare, in proposito, che in merito all'evento "nomina di amministratore", per il quale la legge prescrive l'iscrizione nel Registro Imprese, la funzione della stessa ha natura di pubblicità legale "dichiarativa", non "costitutiva". Ciò significa che il rinnovo della carica amministrativa si era già perfezionato e promanava i propri effetti dalla data del verbale



dell'organo deliberativo competente. L'iscrizione nel Registro Imprese, nella fattispecie in esame, incideva solo ai fini dell'opponibilità ai terzi dell'evento, ai sensi dell'art. 2193 del codice civile, che al primo comma recita: "I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza". In questo caso, l'interessato invoca la mancata iscrizione, mentre il terzo, proprio la Camera di Commercio, che agevolmente poteva conoscere l'evento, ha preavvisato il rigetto della pratica in quanto sottoscritta da colui che non era più il legale rappresentante. 10) A Tutto tondo sas di Liana Dagostino&C. La documentazione (dichiarazione de minimis completa e preventivo di spesa dettagliato) presentata dall'impresa in riscontro al preavviso di rigetto costituisce un'integrazione rispetto alla domanda non regolare e completa presentata in data 8/10/15 rientrando pertanto nei casi di inammissibilità previsti dall'art. 6 del bando. 11) Parafarmacia del Dr. Antonino Bruno Creazzo. Alla data di presentazione della domanda (8/10/15) l'impresa non era in regola e, nell'esatta misura, con il pagamento del diritto annuale, come richiesto dall'art. 2 del bando, come confermato dall'Ufficio Diritto annuale in data 14/12/15. 12) Simone Rocco. Evidenziato che l'impresa ha presentato la rendicontazione nell'ambito dell'edizione 2010 del bando, si conferma, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del bando, che non sono ammissibili richieste presentate da imprese che hanno già beneficiato del contributo o che, ammesse a contributo, hanno presentato la relativa rendicontazione ai fini della liquidazione, indipendentemente dall'avvenuta erogazione del contributo concesso, nell'ambito delle precedenti edizioni del presente bando;

- di proporre, per quanto sopra, l'inserimento in graduatoria complessivamente di n. 90 domande, in ordine cronologico e con l'indicazione dei contributi massimi concedibili per ciascuna domanda;
- di stabilire la non ammissibilità a contributo per le restanti n. 107 domande;

CONSIDERATO che, a seguito dell'istruttoria formale effettuata dal Responsabile del Procedimento e come da verbale del Comitato tecnico di valutazione, sono risultate ammissibili n. 90 domande di contributo di cui all'elenco sub Allegato 1 che forma parte integrante del presente atto, per un importo complessivo pari a € 241.562,21, e non ammissibili n. 107 domande di cui all'elenco sub Allegato 2 che forma parte integrante del presente atto;

RICHIAMATO il Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità all'art. 12 della L. n.241/90 approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 23/12/2003 modificato con Delibera di Consiglio Camerale n.7 del 31/07/2007;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile formalmente espresso;

RICHIAMATI l'art. 41 dello Statuto e gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e la legge 29 dicembre 1993 n.580, per ultimo modificata dal d. lgs. 15 febbraio 2010 n.23, sul riordinamento delle Camere di Commercio;

D E T E R M I N A

a) di approvare la graduatoria delle n. 90 domande ammissibili, predisposta dal Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 7 del Bando in oggetto, che sub Allegato 1 forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) di non ammettere in graduatoria, per le motivazioni in premessa riportate, le n. 107 domande di cui all'Allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;



c) di ammettere a finanziamento le prime n. 18 domande ammissibili in ordine cronologico di presentazione, riportate nell'Allegato 3 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di contributi concessi pari ad € 50.568,71;

d) di assegnare alle imprese ammesse al beneficio camerale, quale termine per produrre la documentazione consuntiva ai sensi del citato art. 7 del bando, mesi 4 (a decorrere dalle relative notifiche di approvazione);

e) l'onere conseguente di € 50.568,71 di cui al punto c) graverà sul budget direzionale 2015 conto 334001 Credito e finanza cdc AC01 prodotto 30030003 Credito e finanziarizzazione, che presenta la necessaria disponibilità, con aumento del provv. n. 445/2014 assunto con la determinazione n. 239/2015 in premessa citata.

La presente determinazione, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto è soggetta a pubblicazione all'Albo camerale on line previsto dall'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69 e disciplinato dal regolamento approvato per ultimo con delibera della Giunta Camerale n.51 del 18/07/2013, per sette giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art.62 del R.D. n.2011/1934.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Mariangela Laganà

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Natina Crea

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.